

Consiglio di Stato, Sez. V, 23/1/2008 n. 147

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 7210/2006 del 23/08/2006 , proposto dalla EDILPARTI S.R.L. rappresentata e difesa: dall'avv. FRANCESCO GUAGLIANONE con domicilio eletto in Roma VIA CICERONE, 44 presso la sig.ra ANNAMARIA RIZZO

contro

il COMUNE DI BARI rappresentato e difeso dall'avv. RENATO VERNA con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA N.79 presso l'avv. ROBERTO CIOCIOLA;

l'I.N.A.I.L. rappresentato e difeso dalle avvocatesse ADRIANA PIGNATARO EMILIA FAVATA con domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 144 presso l'UFFICIO LEGALE DELL'INAIL

e nei confronti

della EDILSCAVI S.N.C. Q. MANDATARIA A.T.I. rappresentata e difesa: dall'avv. FULVIO MASTROVITI con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE, 34 presso l'avv. ANDREA BOTTI

della A.T.I. - ADDANTE GIOVANNI S.R.L. rappresentata e difesa: dall'Avv. FULVIO MASTROVITI con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE, 34 presso l'avv. ANDREA BOTTI;

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I n.2926/2006 , resa tra le parti, concernente GARA PER LAVORI DI RISANAMENTO IMMOBILI E.R.P. ;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI BARI, dell'I.N.A.I.L., della EDILSCAVI S.N.C. Q. MANDATARIA A.T.I. e della A.T.I. - ADDANTE GIOVANNI S.R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 15 Giugno 2007, relatore il Cons. Caro Lucrezio Monticelli uditi gli avvocati Ciociola, Zammataro e Pappalepore, rispettivamente in sostituzione degli avv.ti Verna, Pignataro e Mastroviti;

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia-Bari la Edilparti s.r.l., la quale ha partecipato al pubblico incanto indetto il 21.10.2005 dal Comune di Bari per l'affidamento dei lavori di risanamento di immobili edilizia residenziale pubblica, ha impugnato i seguenti atti:

a) il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara all'ATI Edilscavi s.n.c.- Addante Giovanni s.r.l. , comunicato con nota prot. N. 1061173 Settore Appalti dell'1.4.2006, ricevuta il 19.5.06;

2) ogni altro atto comunque connesso, sia esso presupposto o conseguente, per quanto d'interesse, ivi incluso -ove occorra- la nota INAIL, sede di Bari, prot. N. 6443 del 20.3.06.concernente la regolarità contributiva della Addante Giovanni s.r.l.

La ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento di tutti i danni subiti dalla medesima mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente nella misura non inferiore al 10% del valore dell'appalto o di quell'altra, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche secondo equità

Con motivi aggiunti notificati il 30 giugno-3 luglio 2006 sono stati chiesti la declaratoria di caducazione, inefficacia e/o nullità del contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Bari e l'A.T.I. Edilscavi S.n.c.- Addante Giovanni S.r.l., nonché l'annullamento della nota n. 151601 del 30 maggio 2006 relativa allo svincolo della cauzione provvisoria prestata dalla società ricorrente.

Il Tar Puglia – Bari, sez.I , con sentenza in forma semplificata n. 2926/2006, ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

“Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l'Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell'impresa mandante Addante Giovanni S.r.l., a fronte di atti provenienti dall'I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l'insussistenza di profili di irregolarità, non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 217, 218, 219 e 227) e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all'Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica (su cui vedi T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 marzo 2005, n. 2477);

Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l'attestazione SOA presentata dall'impresa mandante Addante Giovanni S.r.l., esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che "l'impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 rilasciata da DNV ITALIA S.r.l.", e rammentato al riguardo che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA";

Considerato, in definitiva, che il ricorso deve essere rigettato siccome infondato;"

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Edilparti s.r.l (ric. n. 7210/2006), asserendo che nella fattispecie l'aggiudicataria non poteva considerarsi in regola con gli obblighi contributivi (censura proposta sotto vari profili nei primi quattro motivi di gravame) e che non era in possesso della prescritta certificazione di qualità (doglianza dedotta nel quinto motivo).

Si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello il Comune di Bari, l'INAIL e l'ATI Edilscavi s.n.c.- Addante Giovanni s.r.l.

DIRITTO

L'appello è infondato.

I primi quattro motivi di gravame si fondano sull'assunto che l'aggiudicataria della gara in questione non fosse in regola con gli obblighi contributivi e che pertanto dovesse essere esclusa dalla gara stessa.

Deve tuttavia concordarsi con il Tar allorché afferma che l'amministrazione non poteva che tener conto di quanto dichiarato dall'INAIL in ordine alla regolarità contributiva, unico soggetto abilitato ad attestare il rispetto degli obblighi contributivi nella materia di propria competenza.

Va infatti considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall'art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall'art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali.

La stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni).

Conseguenza di quanto testè evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.

Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato possesso da parte dell'aggiudicataria del certificato di qualità.

Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell'attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA".

Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l'impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull'effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto 10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell'attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l'amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest'ultima attestazione.

L'appello deve dunque essere respinto.

Sussistono ragioni, in considerazione della particolarità della fattispecie, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello indicato in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 Giugno 2007 con l'intervento dei Sigg.ri:

Pres. Raffaele Iannotta

Cons. Raffaele Carboni

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani

Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.

Cons. Adolfo Metro

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Caro Lucrezio Monticelli f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Agatina Maria Vilardo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 23 gennaio 2008

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi